



COMUNE DI GOLASECCA
PROVINCIA DI VARESE

**Piano operativo di razionalizzazione delle società
partecipate e delle partecipazioni societarie**

(Articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

INDICE

1. Premessa
2. Piano operativo. Rendicontazione. Pubblicazione
3. Operazioni
4. Finalità istituzionali
5. Le partecipazioni dell'ente
 - 5.1 Le partecipazioni societarie
6. Piano operativo di razionalizzazione

1. PREMESSA

La L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, - documento dell’agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;

Il piano operativo di razionalizzazione si ispira ai seguenti principi generali:

- coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell’unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell’Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell’intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
- contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell’azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
- buon andamento dell’azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell’azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

I criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione” sono i seguenti:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. PIANO OPERATIVO. RENDICONTAZIONE. PUBBLICAZIONE

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino,

entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

La legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

All'organo consigliere è demandata l'adozione delle azioni descritte nel Piano per quanto di competenza

3. OPERAZIONI

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali sono i seguenti:

1. (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
2. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle

organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

3. (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
4. (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
5. (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. FINALITÀ ISTITUZIONALI

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

5.1 Le partecipazioni societarie

Il Comune di Golasecca partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società ACCAM con una quota dello 0,613%;
2. Società AMSC con una quota del 0,004167%;
3. Società PREALPI con una quota del 0,001656%

Le singole partecipazioni sono analizzate nell'allegato tecnico per individuare, per ognuna di esse, quale criterio sia applicabile.

6. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Società	Criterio applicabile
Accam S.p.A.	a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
AMSC S.p.A.	d) si opta per il mantenimento delle partecipazioni detenute in A.M.S.C. Spa sino alla effettiva entrata in vigore dell'ATO provincia di Varese.
Prealpi Gas S.r.l.	a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sulla base dell'esito delle verifiche condotte e dei criteri dettati dalla Legge, il Sindaco ha definito il seguente piano di razionalizzazione:

A) Di avviare l'iter autorizzativo volto alla cessione delle partecipazioni nelle sottoindicate società mediante procedimento con evidenza pubblica:

- ACCAM S.p.A.
- PREALPI GAS S.r.l.

In quanto per esse è integrato il criterio a) del comma 611 della Legge 190/2014.

B) Acclarato che la partecipata A.M.S.C. S.p.A è al momento essenziale per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente, si opta per il mantenimento delle partecipazioni detenute in A.M.S.C. Spa sino alla effettiva entrata in vigore dell'ATO provincia di Varese.

**Relazione tecnica di accompagnamento al piano
operativo di razionalizzazione delle partecipazioni**

*** * * * ***

**Legge 23 dicembre 2014 n. 190
Articolo unico – Comma 612**

Sommario

RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

1. PREMESSA

2. ELENCO DELLA PARTECIPAZIONI

3. ACCAM S.P.A.

4. AMSC S.P.A.

5. PREALPI GAS S.R.L.

Relazione tecnica di accompagnamento al piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni

1. Premessa

Il Comune di Golasecca possiede partecipazioni in 3 società.

Nei paragrafi che seguono sono riepilogati i dati essenziali delle società, le attività da esse svolte alcune informazioni di sintesi sull'andamento economico e finanziario delle singole società ed un'analisi di dettaglio dei possibili risparmi ottenibili.

Ogni paragrafo termina con la verifica della sussistenza dei criteri indicati dal comma 611 della Legge di Stabilità, che sono:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

2. Elenco della partecipazioni

Il Comune di Golasecca possiede partecipazioni nelle seguenti società:

Società	Percentuale	Descrizione
Accam S.p.A.	0,613%	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
AMSC S.p.A.	0,004167%	Servizi idrico integrato
Prealpi Gas	0,001656%	Distribuzione gas metano

3. Accam S.p.A.

La Società Accam S.p.A., iscritta al Registro Imprese di Varese al n. 00234060127, con sede in Busto Arsizio, Strada Comunale per Arconate, 121, esercita l'impianto di termovalorizzazione di Busto Arsizio, al quale sono conferiti i rifiuti non differenziati raccolti nei territori dei Comuni azionisti.

Il Comune di Golasecca possiede una partecipazione pari al 0,613% del capitale sociale e che l'immobilizzazione finanziaria al 31.12.2013 è pari a Euro 147.210.

Lo statuto sociale, all'art. 5.3.3 precisa che possono possedere partecipazioni nella società solo Enti Locali o partecipazioni il cui capitale sia interamente detenuto da Enti Locali.

Nel corso del 2013, gli azionisti hanno dato mandato all'Organo Amministrativo di presentare un piano per il rinnovamento dell'impianto di termovalorizzazione.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 13-2-2015, il Comune di Golasecca ha espresso indirizzo circa il possibile scenario di sviluppo della ACCAM Spa, prevedendo che qualora l'Assemblea dei soci avesse approvato una linea diversa, l'Ente avrebbe attivato tutte le procedure necessarie alla dismissione delle quote societarie in proprietà in caso di discordanza

La maggioranza dei comuni soci, nonostante il **voto in senso opposto** del Comune di Golasecca, ha deciso in assemblea un'inversione del programma attraverso la bocciatura del piano di rinnovamento dell'impianto di termovalorizzazione.

Per effetto di questa decisione, il termovalorizzatore è destinato alla chiusura con conseguente imponente perdita patrimoniale.

Sono in corso di valutazione alcune ipotesi volte al mantenimento in funzione dell'impianto per un periodo sufficientemente lungo da garantire il rispetto dei contratti in essere.

Allo stato, tenuto conto dei vincoli statutari alla circolazione delle azioni e delle prospettive di chiusura determinate dalla delibera assembleare, non sembra ipotizzabile la cessione a terzi.

Il Comune di Golasecca, stante la percentuale di minoranza della partecipazione, non è in grado di esercitare alcuna influenza volta alla razionalizzazione della gestione.

(a) Criteri di cui al comma 611 Legge Stabilità

Tenuto conto dell'esiguità della partecipazione e dell'affidamento a ECONORD S.p.A. del servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani del Comune di Golasecca, l'Ente ritiene che:

- La partecipazione in ACCAM S.p.A. integra il criterio a) del comma 611 della Legge 190/2014;

Pertanto la procedura di dismissione o recesso sarà avviata entro il 31 dicembre 2015.

4. Amsc S.p.A.

La Società Amsc S.p.A., iscritta al Registro Imprese di Varese al n. 02279540120, con sede in Gallarate, Via Aleardi, 70.

La società è attiva nei seguenti settori:

1) Settore Idrico: gestione delle attività di distribuzione idrica e/o del ciclo idrico integrato in Gallarate e in altri 15 comuni della provincia di Varese. Esecuzione di prestazioni e interventi sulle reti e impianti idrici;

2) Settore Igiene Urbana: gestione dei servizi di raccolta RSU e differenziata, spazzamento, conferimento, trasporto e smaltimento nel Comune di Gallarate.

Gestione delle piattaforme ecologiche site nel Comune di Gallarate. Esecuzione di servizi speciali in Gallarate su richiesta specifica dei clienti (ritiro materiale, nolo cassoni, ecc.);

3) Settore Gas: gestione della proprietà delle reti e impianti del gas metano nel Comune di Gallarate, che vengono concesse in uso a Prealpi Gas S.r.l., titolare della concessione per la distribuzione del gas; prestazione di servizi ad AMSC Commerciale Gas Srl;

4) Distributore metano: gestione di un impianto di distribuzione metano per autotrazione;

5)Impianti fotovoltaici: gestione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, consegnata al GSE;

6)Farmacie: gestione delle farmacie di Caiello, Ronchi, Madonna in Campagna e Sciarè;

7)Impianti Sportivi: gestione del Centro Sportivo Moriggia (piscine, campi di calcetto e da tennis);

8) Trasporti: gestione del servizio di Trasporto pubblico locale in Gallarate e servizio di noleggio bus granturismo;

9)Parcheggi: gestione delle aree di sosta a pagamento di superficie;

Il Comune di Golasecca possiede una partecipazione, pari allo 0,004167% del capitale sociale e l'immobilizzazione finanziaria al 31.12.2013 e pari a Euro 140,00;

La partecipazione non consente al Comune alcuna influenza gestionale sulla partecipata, quindi, ai fini del piano di razionalizzazione, non sarebbe pertinente una valutazione in ordine alle possibili azioni di miglioramento delle performance economiche dell'ente partecipato.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della l.r. 26 del 2003 è stata assunta, quale modalità di gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, la società a partecipazione totalmente pubblica secondo il modello dello "in house providing.

A seguito di un complesso percorso partecipativo intrapreso tra la Provincia di Varese e il suo Ufficio d'Ambito e i comuni e con la Conferenza di questi ultimi, è stato approvato lo statuto della società, denominata "Alfa società a responsabilità limitata", chiamata a gestire il servizio idrico integrato nell'ambito della Provincia di Varese, cui il Comune di Golasecca ha aderito con Deliberazione Consiliare n. 29 del 24-07-2013, con la quale è stato approvato lo statuto e si disponeva di acquisire una quota sociale di € 96,40, pari al 0,96% del capitale sociale.

Ad oggi la società non è stata formalmente costituita e pertanto i singoli segmenti di cui si compone il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) continuano a essere gestiti, seppur in via transitoria, secondo le modalità pregresse.

Il servizio idrico integrato, in particolare viene gestito mediante gestione in house per il tramite della AMSC Spa. con un contratto di servizio di durata fino al 2020. Ciò non altera i profili della governance del servizio idrico integrato delineati dal d. lgs. 152 del 2006 e dalla l. r. 26 del 2003 posto che, la società si propone la razionalizzazione della gestione dei segmenti del servizio idrico integrato, essendo previsto che ad esito del percorso che porterà alla costituzione di un gestore unico di ambito, l'Ufficio d'Ambito e gli enti locali soci determinino le modalità di trasferimento al nuovo gestore del personale e delle dotazioni della società inerenti le attività da essa svolte e rientranti nel servizio idrico integrato.

Per le ragioni esposte, nonostante la società subisca sistematicamente perdite operative, compensate dalle plusvalenze derivanti dalla progressiva cessione del patrimonio sociale, tenuto conto anche dell'esiguità della partecipazione quindi tale da non determinare alcun aggravio economico sul bilancio dell'Ente, e stante l'impossibilità di dismettere le quote, senza poter prescindere dall'affidamento del servizio, in quanto la normativa prevede il criterio dell'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguardante sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, si opta per il

mantenimento delle partecipazioni detenute in A.M.S.C. Spa sino alla effettiva entrata in vigore dell'ATO provincia di Varese

6. Prealpi Gas S.r.l.

La società Prealpi Gas S.r.l. è iscritta al Registro Imprese di Varese al n. 02239280023, con sede in Busto Arsizio, Via Marco Polo, 12.

Si tratta di una partecipazione meramente patrimoniale che il Comune di Golasecca ha originariamente avuto tramite la partecipata AMSC S.P.A. e detiene lo 0,001656% del capitale sociale corrispondente a Euro 27,00 del patrimonio netto.

La partecipazione non consente al Comune alcuna influenza gestionale sulla partecipata, quindi, ai fini del piano di razionalizzazione, non è pertinente alcuna valutazione in ordine alle possibili azioni di razionalizzazione della gestione.

La partecipazione non ha valenza strategica per il Comune.

(a) Criteri di cui al comma 611 Legge Stabilità

Tenuto conto che Prealpi Gas S.r.l. non è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, l'Ente ritiene che:

- La partecipazione in Prealpi Gas S.r.l. integra il criterio a) del comma 611 della Legge 190/2014;

Pertanto la procedura di dismissione o recesso sarà avviata entro il 31 dicembre 2015.